

## IL PRIVILEGIO DI RE FEDERICO

*"Godono costoro (i cittadini Romettesi) delle medesime immunità e grazie delle quali fruiscono i Messinesi per munificenza dei sovrani, cioè di Federico II, siccome costa da un suo diploma dell'anno 1333 (1323)."*

Con queste poche parole Vito Amico nel suo *"Dizionario Topografico della Sicilia"*, ci informa per primo sull'esistenza di un Privilegio Reale concesso dal Sovrano Aragonese ai cittadini Romettesi. In quasi tutti gli scritti degli autori locali, il prezioso privilegio è citato con le stesse scarse parole dell'Amico aggiungendo notizie solo sul luogo della sua custodia, l'Archivio Comunale. Ma nessuno di questi ha mai dato notizie più approfondite sulla natura del documento reale. Solo in tempi recenti in un documento dattiloscritto, trovato nella Casa Municipale e custodito attualmente nella Biblioteca Comunale, casualmente ed eccezionalmente si è trovata l'unica traccia per mezzo della quale si è potuto ricostruire in gran parte e nelle linee essenziali il Privilegio perduto.

Il documento dattiloscritto è il resoconto di una perizia eseguita dall'Istruttore Demaniale (firma illeggibile) che, intorno agli anni 1925-29, è chiamato dal Regio Commissariato per gli Usi Civici ad esprimere parere tecnico (in realtà ad indagare) sulla richiesta di vendita da parte del Comune di alcuni ettari di terreno di proprietà comunale.

Ma ritorniamo al nostro Privilegio. Sappiamo sempre dalla stessa fonte, che al momento del suo ritrovamento, avvenuto negli scaffali dell'Archivio Comunale di Rometta, la pergamena si presentava in completo stato di abbandono e mal ridotta: la stessa era mancante della *"bolla o sigillo pendente"* che dai segni presenti risultava chiaramente strappata.

In Messina, il 13 ottobre 1323, Re Federico III di Sicilia (1296-1337), decretava ed assegnava al Demanio Regio, Rometta con il suo territorio ed estendeva ai cittadini romettesi le stesse immunità di cui godevano i cittadini messinesi oltre a specifiche prerogative di carattere fiscale e giudiziario. Precedentemente, lo stesso monarca aveva utilizzato la identica formula della concessione documentata per Rometta: è il caso di Trapani ai cui cittadini, il 21 febbraio 1315, il Re concedeva le "libertà, immunità e grazie di cui godevano i Messinesi".

Ma vediamo da vicino quali erano le prerogative sancite dal Privilegio di Re Federico del 1323

### **...CASTRUM A BARONIA LIBERAT, REGIO DEMANIO ADJUNGIT..**

Il Sovrano, grato a Rometta per la fedeltà dimostrata durante tutta la guerra angioina-aragonese, includeva la città nel Demanio Regio. Ciò comportava la diretta amministrazione civile e militare da parte della Corte Reale, tramite funzionari nominati dal Re, a differenza di quanto avveniva per le città di diritto feudale dove era il feudatario, Barone o altro, ad esercitare tale facoltà.

**....A REGIIS COLLECTIS EXIMIT....**

Esenta Rometta dal pagamento delle "*regiis collectis*", imposte e tasse, dovute all'Erario Reale. In pratica si trattava di una *amnistia* concessa ai Romettesi i quali erano liberati così

dal pesante fardello rappresentato dalle enormi vessazioni fiscali imposte alla Sicilia dal precedente regime Angioino.

**... TERRAS CURIAE VULT DIVIDI INTER NOVOS HABITATORES  
RAMETTE SUB CENSU TARENORUM<sup>1</sup> DUORUM PRO QUALIBET  
SALMATA<sup>2</sup>....**

Stabilisce che ai "nuovi abitanti" (coloro che verranno ad abitare in Rometta, i nuovi residenti) possano essere date le terre del demanio regio (*terras curiae*) dietro pagamento di un *censo* calcolato proporzionalmente alla estensione del terreno concesso in affitto per il suo sfruttamento (due tari per ogni salma?).

**...POSSINT IMMETTERE ANIMALIA AD SUMENDA PASCUA IN  
TERRIS ET NEMORIBUS CURIAE, INCIDERE LIGNA MORTUA  
SINE SOLUTIONE...**

Concede ai Cittadini Romettesi il diritto "*ius lignandi*" di tagliare e raccogliere la legna morta nei boschi del Demanio senza limiti e, inoltre, li autorizza a far pascolare "*ius pascendi*" liberamente le loro greggi nelle terre della Regia Corte. Questi diritti, concessi ai cittadini romettesi, rappresentano quelli che più tardi si chiamarono gli "*Usi Civici*".

**.....BAJULI ET IUDICES RAMETTAE PROLITIBUS RECIPIANT  
JUXTA CONSUECUDINEM MESSANAE IN CUIIS  
DISTRICTUS SIT RAMETTA.....**

La concessione reale, prevedeva quasi sicuramente, la possibilità di eleggere direttamente i magistrati locali tramite scrutinio: lo stesso avveniva a Messina a differenza di quanto accadeva nella stragrande maggioranza dell'isola dove erano nominati dal Sovrano e dipendevano dal "*Regio Secreto*"<sup>1</sup>.

Il Bajulo o Baglio, eletto annualmente, giudicava nelle controversie civili, coadiuvato da una corte baiulare, composta in gran parte dai Giudici o Iudices. Successivamente all'età aragonese, al Bajulo fu estesa la competenza anche in materia criminale. Le loro sentenze erano rese in prima istanza. Si ricorreva contro appellandosi, per quanto riguarda Rometta, alla Corte Stratigoziale di Messina, presieduta dallo Stratigoto, alta carica militare, civile e giudiziaria della città dello stretto. Nell'azione giudiziaria, dalle indagini alla sentenza, si doveva seguire quanto vigea in Messina.

**.....RAMETTENSIS GAUDEANT, IMMUNITATIBUS  
MESSANENSIVM.....**

Secondo quanto riportato dalla nostra fonte, i cittadini romettesi godevano delle stesse immunità (*soprattutto agevolazioni fiscali*) concesse ai cittadini messinesi, tra i quali ricordiamo:

- il diritto di essere giudicati solo davanti allo Stratigoto messinese ed ai Giudici locali per qualsiasi causa civile o criminale, escluse le feudali e quelle di lesa maestà;
- la facoltà di non presentarsi nella cause civili di prima istanza celebrate fuori Rometta;
- in caso di arresto, l'obbligo di rimanere nelle carceri locali e, quindi, non essere trasferiti in altri luoghi detentivi;
- il divieto per gabelloti e credenzieri ad esigere più del dovuto;
- esenzione dal pagamento delle imposte sul ferro, sale, pepe, seta, bozzoli.

Queste tra le più importanti immunità che i Romettesi usufruivano in base al Privilegio che venne riconfermato nel 1488 da **Re Ferdinando il Cattolico (1488-1516) e riconosciuto, quindi prorogato, dall'Imperatore Carlo V d'Asburgo (1519-56).**

Non sappiamo se il Privilegio estese la sua efficacia oltre a tale data. In quanto simile ad una Legge Speciale, doveva essere ratificato ogni qual volta sul trono del Regno di Sicilia si succedeva un nuovo sovrano. Sicuramente i Privilegi non andarono oltre il 1674-78, data della rivolta antispagnola di Messina.

© Piero Gazzara